

COMUNE DI GIOIA TAURO

Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N° 15 del 18.06.2013

Oggetto: Approvazione Regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: Tares – approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “Tares” 2013 – modello e formula di calcolo.-

L'anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di giugno, alle ore 08:40, nella solita Aula consiliare “Antonino Scopelliti”, sita in Gioia Tauro Viale Stesicoro, a seguito di convocazione nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria e in seduta pubblica di 1ª convocazione, sotto la presidenza del Sig. Domenico Cento, Presidente del Consiglio Comunale.

All'appello nominale sono presenti i signori di seguito indicati:

MEMBRI DEL CONSIGLIO COMUNALE		PRESENTI	
1. BELLOFIORE	Avv. Renato – <i>Sindaco</i>	SI	
2. CENTO	Sig. Domenico – <i>Presidente Consiglio C.le</i>	SI	
3. TARANTINO	Avv. Cristina	SI	
4. LAURENDI	Avv. Giovanni	SI	
5. OZZIMO	Sig. Pasquale	SI	
6. GIOFFRE'	Geom. Vincenzo	SI	
7. COFONE	Dr.ssa Patrizia	SI	
8. RIOTTO	Sig. Carmelo	SI	
9. AZZARA'	Sig. Salvatore	SI	
10. DATO	Sig. Giuseppe	SI	
11. LONGOBUCCO	Sig. Antonio Rocco	SI	
12. DI BELLA	Salvatore	SI	
13. PIRILLI	Avv. Umberto		NO
14. BENEDETTO	Dott. Rocco		NO
15. STANGANELLI	Dr.ssa Anna Maria		NO
16. RANIERI	Sig. Salvatore		NO
17. RITROVATO	Sig.ra Patrizia Eusapia		NO
18. FASCI'	Samantha		NO
19. GUERRISI	Sig. Angelo – <i>Vice Presid. Consiglio Com.le</i>		NO
20. DALBIS	Sig. Donato		NO
21. ZAGARELLA	Sig. Nicola	SI	
Totale presenti e assenti		13	8
<i>Consiglieri assegnati N° 20 + 1</i>		<i>Consiglieri in carica N° 20 + 1</i>	

Consiglieri scrutatori: *Cristina Tarantino e Nicola Zagarella.*

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giuseppe Corrado.

Assessori comunali tutti presenti.

Il Presidente del Consiglio Comunale, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e introduce i lavori.

Relazione **l'Assessore al Bilancio Domenico Giuseppe SAVASTANO**, il quale nel corso della sua esposizione, illustra i motivi per i quali l'argomento all'Ordine del giorno è sottoposto all'esame del Consiglio, soffermandosi sugli aspetti, anche tecnici, meritevoli di una maggiore trattazione.

In assenza d'altri interventi, il Presidente del Consiglio mette ai voti dei n° 13 (tredici) membri del Consiglio presenti e votanti (Sindaco compreso) la proposta deliberazione in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il relatore e in assenza d'altri interventi;

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che:

- **comma 1** : A decorrere dal 1° gennaio 2013 é istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

- TARES

- **comma 22**: Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- **comma 23**: Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- **comma 24**: Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione é temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- **comma 25**: La misura tariffaria é determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- **comma 35:** I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 10 gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. E consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

- **comma 46:** A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2012 cessa l'applicazione della (TARSU/TIA)

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che il Comune di Gioia Tauro provvede direttamente alla gestione della TARES per il tramite del proprio Ufficio Tributi;

Ritenuto di dover approvare il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", per come elaborato dal IV Settore Ufficio Tecnico Comunale;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, come sopra indicato;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013)" il quale stabilisce che, **per l'anno 2013 é differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;**

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 "Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi" (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede:

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere é espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono dare adeguata motivazione nel testo della deliberazione."

sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

Tanto sopra premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n° 13 (tredici) membri del Consiglio presenti e

votanti (Sindaco compreso):

Voti favorevoli: N° 12 (dodici)

Voti contrari: N°1 (uno) – (Zagarella)

Astenuti: Nessuno

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", per come elaborato dal IV Settore Ufficio Tecnico Comunale;
- 3) di approvare l'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, come indicato in premessa;
- 4) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2013, come risultanti da prospetto allegato;
- 5) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";
- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Tares coefficienti**

L'approvazione in Giunta del Metodo di calcolo per la determinazione delle tariffe TARES, necessita dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale di alcuni coefficienti che determineranno la tariffa per ogni singola utenza. I coefficienti sono contenuti nel Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), anche quest'ultimo da proporre al Consiglio Comunale per l'approvazione, e sono:

Coefficienti DPR 158/99**UTENZE DOMESTICHE**

Componenti nucleo familiare	Ka (sud)				Kb			
	< 5000 Abitanti	>5000 Abitanti	-	-	min	max	med	ad-hoc
Famiglie di 1 componente	0,75	0,81			0,60	1,00	0,80	0,00
Famiglie di 2 componenti	0,88	0,94			1,40	1,80	1,60	0,00
Famiglie di 3 componenti	1,00	1,02			1,80	2,30	2,05	0,00
Famiglie di 4 componenti	1,08	1,09			2,20	3,00	2,60	0,00
Famiglie di 5 componenti	1,11	1,10			2,90	3,60	3,25	0,00
Famiglie di 6 o più componenti	1,10	1,06			3,40	4,10	3,75	0,00
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,00	0,00			1,80	2,30	2,05	0,00
Superfici domestiche accessorie	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie > 5000 abitanti		Kc (sud)				Kd (sud)			
		min	max	med	ad-hoc	min	max	med	ad-hoc
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	0,63	0,54	0,00	4,00	5,50	4,75	0,00
2	Cinematografi e teatri	0,33	0,47	0,40	0,00	2,90	4,12	3,51	0,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,44	0,40	0,00	3,20	3,90	3,55	0,00
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	0,74	0,69	0,00	5,53	6,55	6,04	0,00
5	Stabilimenti balneari	0,35	0,59	0,47	0,00	3,10	5,20	4,15	0,00
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,57	0,46	0,00	3,03	5,04	4,04	0,00
7	Alberghi con ristorante	1,01	1,41	1,21	0,00	8,92	12,45	10,69	0,00
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,08	0,97	0,00	7,50	9,50	8,50	0,00
9	Case di cura e riposo	0,90	1,09	1,00	0,00	7,90	9,62	8,76	0,00
10	Ospedali	0,86	1,43	1,15	0,00	7,55	12,60	10,08	0,00
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,17	1,04	0,00	7,90	10,30	9,10	0,00
12	Banche ed istituti di credito	0,48	0,79	0,64	0,00	4,20	6,93	5,57	0,00
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,85	1,13	0,99	0,00	7,50	9,90	8,70	0,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01	1,50	1,26	0,00	8,88	13,22	11,05	0,00
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,91	0,74	0,00	4,90	8,00	6,45	0,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	1,67	1,43	0,00	10,45	14,69	12,57	0,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	1,50	1,35	0,00	10,45	13,21	11,83	0,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	1,04	0,91	0,00	6,80	9,11	7,96	0,00
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,38	1,15	0,00	8,02	12,10	10,06	0,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	0,94	0,64	0,00	2,90	8,25	5,58	0,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	0,92	0,69	0,00	4,00	8,11	6,06	0,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	10,28	6,84	0,00	29,93	90,50	60,22	0,00
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	6,35	4,44	0,00	22,40	55,70	39,05	0,00
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	7,36	4,96	0,00	22,50	64,76	43,63	0,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	2,44	2,00	0,00	13,70	21,50	17,60	0,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	2,45	2,01	0,00	13,77	21,55	17,66	0,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	11,24	7,83	0,00	38,93	98,90	68,92	0,00
28	Ipermercati di generi misti	1,65	2,73	2,19	0,00	14,53	23,98	19,26	0,00
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,35	8,24	5,80	0,00	29,50	72,55	51,03	0,00
30	Discoteche, night club	0,77	1,91	1,34	0,00	6,80	16,80	11,80	0,00
31	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ad eccezione del coefficiente Ka, i coefficienti Kb, Kc e Kd come da DPR, contengono valori min e max da sottoporre al C.C. mentre ho verificato la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche che è rispettivamente del 55% e del 45%, ed è determinata, per il primo anno, dal ruolo 2012.

Ruolo 2012

utenze domestiche	€. 1.165.429	55%
utenze non domestiche	€. 965.826	45%
	€. 2.131.255	100%

C	A	R.S.U. - R.D. - SPAZZAMENTO	2.334.500,00
<i>Stipendi oneri e tasse</i>			
1731	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	270.000,00
1732	10	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL	80.000,00
1732	11	I.R.A.P.	23.000,00
1732	12	Spese per integrazione oraria a favore del personale L.S.U, utilizzato per il servizio nettezza urba	74.400,00
1732	13	IRAP per integrazione oraria LSU	6.300,00
1732	20	I.N.A.I.L.	15.500,00
1800	10	Spese per il vestiario al personale utilizzato per il servizio	10.500,00
<i>Automezzi - Attrezzature</i>			
1736	60	Spese per noleggi beni strumentali	260.000,00
1736	70	Spese manutenzione automezzi	22.000,00
1736	80	Spese per acquisto ingrassanti, olii e liquidi speciali	1.817,42
1736	90	Spese per manutenzione attrezzatura	4.400,00
1800	30	Tassa di possesso automezzi del servizio	2.500,00
1800	40	CARBURANTI PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA	45.000,00
1739	14	ECONOMO - ACQUISTO BENI SERVIZIO N.U.	1.000,00
1739	15	ECONOMO PRESTAZIONE DI SERVIZI N.U.	500,00
1740	4	ACQUISTO BENI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA	22.400,00
1800	0	ASSICURAZIONE PER AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	15.000,00
<i>Servizi esterni</i>			
1739	8	Servizi spazzamento esternalizzato	260.000,00
1740	0	Manodopera esternalizzata graduale (attività di raccolta differenziata)	150.000,00
1739	17	Costo gestione isola ecologica in attesa della ricorversione dell'ex mattatoio	82.000,00
<i>Costi variabili conferimenti</i>			
1737	2	SERVIZIO SELEZIONE DIFFERENZIATA	65.000,00
1739	6	COSTO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ED IMPIANTI TECNOLOGICI	735.000,00
<i>Altri costi servizio RSU</i>			
1800	50	Campagna informativa	4.500,00
1736	50	Spese di cancelleria	2.050,00
1736	30	Acquisti materiali RSU	134.600,00
<i>Varie</i>			
1736	10	Altre spese generali di discarica	1.000,00
1739	42	FITTO DISCARICA	4.105,00
1751	0	Raccolta e conferimento rifiuti speciali	6.000,00
1733	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	35.927,58
1739	3	SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALL'INTROITO DELLA TASSA	81.250,00

IL RESPONSABILE
DEL IV° SETTORE LLPP
Ing. Angela Nicoletta



ing. Nicoletta

2013


old/ton	Indifferenziata e indifferenziata da R.D.										Selezione				Compositivi			Corrispettivi
	€/old/ind	ton	€/inceneritore	totale ind		Umido		ind.	Carta	vetro	Plastica	Carta	vetro	Plastica	AL.TRO			
				€/Altri	totale	R.D.												
Gen	74.071,40	806	74.071,40	6.500,00	80.571,40													
Feb	66.903,20	728	66.903,20	6.500,00	73.403,20													
Mar	74.071,40	705	64.812,48	6.500,00	71.312,48													
Apr	71.682,00	585	53.761,50	6.500,00	60.261,50	3.584,10												
Mag	74.071,40	504	46.294,63	6.500,00	52.794,63	8.333,03		1.813,50	906,75	1.360,13								
Giu	71.682,00	390	35.841,00	6.500,00	42.341,00	10.752,30		2.340,00	1.170,00	1.755,00								
Lug	74.071,40	302	27.776,78	6.500,00	34.276,78	13.888,39		3.022,50	1.511,25	2.266,88								
Ago	74.071,40	202	18.517,85	6.500,00	25.017,85	16.666,07		3.627,00	1.813,50	2.720,25								
Set	71.682,00	98	8.960,25	6.500,00	15.460,25	18.816,53		4.093,00	2.047,50	3.071,25								
Ott	74.071,40	101	9.258,93	6.500,00	15.758,93	22.221,42		4.836,00	2.418,00	3.627,00								
Nov	71.682,00	98	8.960,25	6.500,00	15.460,25	21.504,60		4.680,00	2.340,00	3.510,00								
Dic	74.071,40	101	9.258,93	6.500,00	15.758,93	22.221,42		4.836,00	2.418,00	3.627,00								
9.490	€	881.621,00	€	424.417,18	€	78.000,00		29.250,00	14.625,00	21.937,50								
9.490	ton	€	873.080,00	€/tot														

SELEZ 65.812,50
CORR 149.828,00
150.000,00

SMALT 735.120,43
art. 735.000,00

Altri dati:

IL RESPONSABILE
DEL IV SETTORE I.T.F.P.
Sig. *Maria Nicoletta*





**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)**

**(ai sensi dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011,
convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i)**

NB: il presente regolamento si riferisce al Tributo nella forma "presuntiva",
e NON a quello "corrispettivo" basato su una misurazione puntuale del servizio erogato.



Indice:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
- ART. 3 - PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO
- ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 5 - MODALITÀ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI
- ART. 6 - MAGGIORAZIONE PER I COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

- ART. 7 - UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

- ART. 8 - UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE
- ART. 9 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

CAPO IV - MODALITÀ GESTIONALI

- ART. 10 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE
- ART. 11 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE
- ART. 12 - TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI
- ART. 13 - SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI

CAPO V - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI

- ART. 14 - RIDUZIONI TARIFFARIE
- ART. 15 - AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, ESENZIONI SULLA TARIFFA

CAPO VI - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTI - SANZIONI

- ART. 16 - RISCOSSIONE
- ART. 17 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 18 - CONTROLLI
- ART. 19 - ACCERTAMENTI
- ART. 20 - RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 21 - CONTENZIOSO
- ART. 22 - SANZIONI E INTERESSI
- ART. 23 - RIMBORSI

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 24 - NORME FINALI
- ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE
- ALLEGATO 1
- ALLEGATO 2

**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal _____ è istituito in tutto il territorio comunale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Art. 3 - Presupposti del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune di Gioia Tauro nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2

Art. 4 - Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
3. La tariffa è determinata, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 12 dell'art. 14 del Decreto Legge 06.12.2011, n.201, convertito con Legge 214/2011, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.



4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, (gestione discarica).

5. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le altre disposizioni previste dal comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011. Qualora, in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, non sia disponibile né la superficie catastale né quella convenzionale determinata dall'Agenzia del territorio, è utilizzata la previgente superficie applicata per la tassa smaltimento rifiuti o per la tariffa di igiene ambientale; il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
- c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
- d) in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione del 50% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

4. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con



modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Art. 6 – Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 € per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
2. La riscossione della maggiorazione di cui al comma 1 è effettuata dallo stesso soggetto che cura la riscossione del tributo.

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 7 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione.
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 11. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di 3 persone salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
6. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

**CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE****Art. 8 - UtENZE non domestiche: quota fissa e quota variabile**

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base nell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
5. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

Art. 9 - Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui all'art. 10, che sarà scorporato e versato alla Provincia secondo le modalità del medesimo art. 10.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI**Art. 10 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente**

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art. 14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 6, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo. Le somme incassate in ciascun trimestre sono specificamente rendicontate alla Provincia e vengono riversate alla Tesoreria



della Provincia entro i mesi di aprile-luglio-ottobre-gennaio. In caso di tardato od omesso versamento sarà applicato l'interesse legale.

Art. 11 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il Codice Fiscale;
- c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
- d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
- h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
- k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
- l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.



5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.
6. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro 30 giorni.
7. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
8. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
10. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
11. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

Art. 12 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. **E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.**
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 10% [max 100%].
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 8 c. 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 6.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.



8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al Comando di Polizia Municipale tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 13 - Servizio di raccolta domiciliare (sfalci, inerti, RAEE, ingombranti...)

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al Comune o al soggetto gestore, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare a domanda individuale.

2. Il corrispettivo per il servizio di cui al precedente comma 1 è fissato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e riscosso dal Comune o dal soggetto gestore. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

CAPO V - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI

Art. 14 - Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è ridotta del 100%, limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.

2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.

3. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 15 dell'art. 14 della legge 214/2011 e s.m.i. la tariffa è ridotta del 30% a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti, o iscritti all'A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero o in altro Comune italiano, e che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.

5. La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore:

15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

40%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

60%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 8 comma 5, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 15 gennaio di ogni anno. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.



7. Ai sensi del comma 20 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

8. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere effettuate entro il 31 dicembre dell'anno in cui interviene la variazione e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda

Art. 15 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. Nell'Allegato 3 sono indicate agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale specificamente previste dal Comune. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

2. La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, contributi ed esenzioni di cui al comma 1, è integralmente garantita attraverso trasferimenti dal Comune specificamente indicati nel Piano Finanziario.

CAPO VI - RISCOSSIONE-ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 16 - Riscossione

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune o dal diverso soggetto gestore, nel rispetto delle singole Convenzioni in atto.
2. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 6, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al Comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato in n. rate, scadenti nei mesi di mediante bollettino di conto corrente postale, modello di pagamento unificato, bonifico bancario, e con altri sistemi attivati dal Comune. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di di ciascun anno. L'ultima bolletta o la prima dell'anno successivo conterrà eventuali conguagli per la parte variabile del tributo.
3. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
4. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso, da postalizzare almeno 10 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
5. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
6. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a



25 €, salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 12 del presente Regolamento

8. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 19.

Art. 17 - Funzionario responsabile

1. Il Comune o il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo ai sensi dell'art. 16 c.1, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 18 - Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 19 - Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o



avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela. - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 20 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.

Art. 21 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo - ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

Art. 22 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, si applicano le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.

2. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali.

Art. 23 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.



2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.

3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 - Norme finali

1. In caso di mancanza della disponibilità della totalità delle superfici dei fabbricati a destinazione ordinaria determinate con la modalità previste dall'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, il Comune secondo quanto previsto dallo stesso comma procede alla determinazione della tariffa e alla riscossione della stessa, in sede di prima applicazione, sulla base delle superfici denunciate o accertate. Nel caso in cui l'80 % della superficie catastale dei singoli contribuenti, non appena il dato sarà reso disponibile dall'Agenzia del Territorio e incrociato con la banca dati Tares, risulti superiore alla superficie denunciata o accertata, lo stesso sarà comunicato al contribuente interessato e applicato ai fini della determinazione della tariffa dalla data della comunicazione.”

2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal _____

**ALLEGATO 1 UTENZE DOMESTICHE****CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE**

- 1 Nucleo familiare con 1 componente
- 2 Nucleo familiare con 2 componenti
- 3 Nucleo familiare con 3 componenti
- 4 Nucleo familiare con 4 componenti
- 5 Nucleo familiare con 5 componenti
- 6 Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom} \text{ quota fissa } (n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\Sigma n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S_{tot} (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{dom} = QUV_{dom} \cdot Kb(n) \cdot CU_{dom}$$

TV_{dom}: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUV_{dom}: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$QUF_{dom} = \frac{QTOT_{dom}}{\Sigma n N(n) \cdot Kb(n)}$$

QTOT_{dom}: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CU_{dom}: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$CU_{dom} = \frac{CVT_{dom}}{QTOT_{dom}}$$

CVT_{dom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche.

**ALLEGATO 2 UTENZE NON DOMESTICHE****CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE**

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campaggi, distributori di carburante, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e di riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie, studi professionali
- 12 Banche ed istituti di credito
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, amburgherie
- 24 Bar, caffè, pasticcerie
- 25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato generi alimentari
- 30 Discoteche, night club

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(\text{ap}, \text{Sap}) = QUF_{\text{ndom}} \cdot S_{\text{ap}}(\text{ap}) \cdot x Kc(\text{ap})$$

$$QUF_{\text{ndom}} = \frac{CFT_{\text{ndom}}}{\Sigma S_{\text{tot}}(\text{ap}) \cdot Kc(\text{ap})}$$

$$\Sigma S_{\text{tot}}(\text{ap}) \cdot Kc(\text{ap})$$



TFndom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap

QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Sap : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TVndom (ap, Sap) = (CUndom \cdot S ap (ap) \cdot Kd (ap))$$

TVndom (ap, Sap): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap

CUndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$CUndom = \frac{CVTndom}{QTOTndom}$$

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S ap: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/mq anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

Sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto:

“Approvazione Regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: Tares – approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “Tares” 2013 – modello e formula di calcolo”.

ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs. 267/2000 si esprime:

- **Parere favorevole in ordine regolarità tecnica, ovvero :**

.....
.....
.....
.....

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. GIUSEPPE CORRADO

Lì,

.....

- **Parere favorevole in ordine regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ovvero:**

.....
.....
.....
.....

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO

Lì,

.....

Il sopra esteso verbale di Consiglio Comunale n° 15 del 18-06-2013 viene sottoscritto come segue:

Il sopra esteso verbale di Consiglio Comunale n 15 del 18-06-2013 viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.TO DOMENICO CENTO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. GIUSEPPE CORRADO

Ai sensi dell'Art. 124 T.U.O.E.L., n. 267, della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio giorno.....**15 LUG. 2013**.....e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li,**15 LUG. 2013**.....

IL MESSO COMUNALE
F.TO VINCENZO PALUMBO

Li,**15 LUG. 2013**.....

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
F.TO ANTONIO PISANO

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data, perché immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 167.
- In data perché trascorsi i dieci giorni della pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

Il presente atto è copia conforme all'originale documento esistente agli atti dell'Ufficio Segreteria del Comune e si rilascia in carta libera / in carta resa legale per gli usi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
(OVVERO IL FUNZIONARIO INCARICATO)

Li,